

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
230/2015/R/IDR**

**SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
*Inquadramento generale e linee d'intervento*

*Documento per la consultazione*

*14 maggio 2015*

*Premessa*

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento per l'introduzione di sistemi di perequazione economica e finanziaria nel servizio idrico integrato, avviato con la deliberazione 19 marzo 2015, 122/2015/R/IDR.*

*Nel presente documento sono dunque illustrati, a partire dagli elementi di inquadramento generale, gli orientamenti in ordine agli specifici strumenti tariffari, aventi natura perequativa e anticipatoria, per la realizzazione di sistemi solidaristici tra i diversi ambiti territoriali ottimali presenti nelle varie Regioni, nonché le condizioni per la relativa applicazione.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, entro il 15 giugno 2015, le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'invio all'indirizzo di posta elettronica [servizi-idrici@autorita.energia.it](mailto:servizi-idrici@autorita.energia.it).*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**  
**Direzione Sistemi Idrici**  
**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**tel. 02-65565.311/396**  
**fax: 02-65565.222**  
**e-mail: [servizi-idrici@autorita.energia.it](mailto:servizi-idrici@autorita.energia.it)**

## INDICE

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Quadro di riferimento .....</b>	<b>6</b>
	Indirizzi del Governo per la perequazione nel servizio idrico integrato .....	6
	Obiettivi dell'intervento dell'Autorità.....	7
<b>3</b>	<b>Misure programmate di perequazione .....</b>	<b>9</b>
	Ammissibilità.....	9
	Procedura e Tempistica .....	11
	Condizionalità.....	12
	Monitoraggio e controllo.....	13
<b>4</b>	<b>Misure urgenti di perequazione .....</b>	<b>14</b>
	Ammissibilità.....	14
	Procedura e Tempistica .....	16
	Condizionalità.....	17
	Monitoraggio e controllo.....	19
<b>5</b>	<b>Primi elementi per la definizione della componente tariffaria per la perequazione .....</b>	<b>20</b>

## 1 Introduzione

- 1.1 “*Water tariffs schemes must meet four different, sometimes conflicting objectives: (i) ecological sustainability; (ii) economic efficiency; (iii) financial sustainability; and (iv) social equity/affordability*”: la Commissione Europea<sup>1</sup> evidenzia come nell’individuazione delle regole tariffarie, così come nell’implementazione di specifiche misure di sostenibilità, occorra trovare soluzioni ai problemi derivanti dal *trade-off* tra i menzionati obiettivi. In particolare, il tema dell’*affordability* - nelle sue molteplici dimensioni (ambientale, economico-finanziaria e sociale) - pur non esplicitamente affrontato nelle disposizioni recate dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, è stato individuato come una priorità a breve termine per gli ulteriori lavori avviati nell’ambito della “*Common Implementation Strategy (CIS)*” della citata direttiva, in un contesto in cui:
- l’acqua potabile e i servizi igienico sanitari, nella loro dimensione di diritti umani, devono essere di elevata qualità, disponibili, fisicamente accessibili e a prezzi abbordabili<sup>2</sup>;
  - il rispetto degli obblighi in materia di prezzi dell’acqua/di recupero dei costi (compresi quelli ambientali e della risorsa), previsti dall’articolo 9 della direttiva quadro, costituisce, tra l’altro, una condizione *ex ante* per l’assegnazione dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione<sup>3</sup>.
- 1.2 Al riguardo, l’articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l’Autorità definisca un sistema tariffario volto ad “*armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*” e, coerentemente, l’articolo 2 del d.P.C.M. 20 luglio 2012 - specificando le funzioni trasferite *ex lege* all’Autorità ai sensi dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/2011 - enuclea, tra le finalità che la medesima deve perseguire, la “*tutela dei diritti e degli interessi degli utenti*”, nonché la garanzia che la “*gestione dei servizi idrici [avvenga] in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario*”.
- 1.3 Inoltre, il decreto legislativo 152/2006 - come recentemente modificato dal decreto legge 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) - stabilisce, all’articolo 151, che, nell’ambito della definizione della convenzione tipo (sulla base della quale

---

<sup>1</sup> Cfr. Resource document for the WG Economics “*Addressing affordability concerns in WFD implementation*”, 2014.

<sup>2</sup> Cfr. Comunicazione COM(2014) 177, avente ad oggetto: “*Comunicazione relativa all’iniziativa dei cittadini europei <<Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!>>*”, pag. 7

<sup>3</sup> Cfr. Comunicazione COM(2012) 673, avente ad oggetto: “*Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee*”.

viene poi predisposta la convenzione per regolare il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato) l'Autorità debba prevedere “*gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione*”. Al riguardo, appare opportuno ribadire la neutralità dell'Autorità rispetto alla forma di affidamento prescelta dal soggetto competente nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

- 1.4 L'Autorità, sin dall'avvio della propria attività istituzionale di regolazione e controllo dei servizi idrici, ha rilevato un assetto organizzativo e gestionale del settore estremamente eterogeneo e frammentato, segnalandone le peculiarità e le connesse criticità nell'ambito delle Relazioni annuali al Parlamento e al Governo del 2013 e del 2014, oltre alle analisi prospettate nell'ambito delle Conferenze Nazionali sulla Regolazione dei Servizi Idrici, tenutesi annualmente a Milano.
- 1.5 L'adozione del decreto Sblocca Italia ha, poi, evidenziato la volontà del Legislatore di favorire il riordino del comparto, promuovendone la razionalizzazione e l'efficienza complessiva nella erogazione dei servizi. I dati sistematicamente raccolti hanno continuato a confermare la priorità di un simile intervento.
- 1.6 Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, l'Autorità - a partire dalla deliberazione 643/2013/R/IDR - ha sviluppato un approccio asimmetrico e innovativo, nell'ambito del quale i soggetti competenti hanno potuto determinare i rispettivi obiettivi generali e specifici, associando alle proprie decisioni, l'opportuno quadro di regole tariffarie. L'Autorità ha peraltro invitato i soggetti competenti a segnalare eventuali situazioni di disequilibrio, le cui criticità non fossero pienamente superabili nell'ambito della regolazione generalmente applicabile. Sono state rappresentate situazioni in cui vi erano *urgenti* fabbisogni relativamente a misure di ristrutturazione organizzativa e gestionale degli operatori o di sostegno alla spesa per investimenti. Inoltre, la progressiva applicazione di quanto previsto dal decreto Sblocca Italia, ha fatto emergere un analogo fabbisogno in ordine a misure *programmate* di ristrutturazione e di sostegno agli investimenti, la cui entità, di nuovo, non appare tale da poter essere sostenuta, in tempi brevi, all'interno dello specifico ambito territoriale ottimale.
- 1.7 In più occasioni, dunque, l'Autorità ha avuto modo di riscontrare, nei diversi contesti, difficoltà nel garantire la sostenibilità ecologica, economica, finanziaria e sociale delle risorse idriche, che *in primis* la Commissione Europea chiede di perseguire.
- 1.8 Tenuto conto del dettato normativo e degli elementi riscontrati, nel presente documento di consultazione - che si inserisce nel procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 19 marzo 2015, 122/2015/R/IDR per l'introduzione di sistemi di perequazione economica e finanziaria nel servizio idrico integrato - si illustrano gli orientamenti per la definizione di *misure programmate* e di *misure urgenti* di perequazione tra i diversi ambiti territoriali

ottimali presenti nelle varie Regioni, prospettando contestualmente le condizioni per la relativa applicazione. Ciò contemperando la necessità di garantire, da un lato, la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza nei territori già particolarmente colpiti dalla crisi economica, con specifico riferimento alle fasce più deboli, e dall'altro, le condizioni di efficienza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni operanti nei diversi contesti, favorendo una progressiva *convergenza* di alcune aree del Paese a condizioni più soddisfacenti.

## **2 Quadro di riferimento**

### ***Indirizzi del Governo per la perequazione nel servizio idrico integrato***

- 2.1 Appare utile premettere che non esiste, ad oggi, una norma settoriale che imponga espressamente sistemi di perequazione nazionale nel settore idrico. Fa eccezione il meccanismo perequativo riconducibile alla componente UI1, istituita - anche nel settore idrico - con deliberazione 6/2013/R/COM e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/2012 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
- 2.2 Occorre rammentare che l'articolo 1, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012 intesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il compito di "esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3", ed in particolare il potere di "definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche".
- 2.3 Nella medesima prospettiva, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede un generale potere di indirizzo, posto in capo al Governo, in relazione alle funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità affidate all'Autorità; inoltre, il successivo articolo 3, comma 6, dispone che "I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o (...) dall'Autorità".
- 2.4 Alla luce del quadro di regole brevemente rappresentato, anche per far fronte alle difficoltà in ordine alla sostenibilità economica e finanziaria riscontrate in alcune realtà gestionali, l'Autorità ha ritenuto opportuno formulare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una richiesta di indirizzi in ordine alla possibilità di introdurre, a normativa vigente, sistemi di perequazione e anticipazione di importi a tutela

degli utenti e a garanzia della sostenibilità delle gestioni del servizio idrico, avvalendosi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

- 2.5 La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio della propria funzione di coordinamento e indirizzo, ha conseguentemente trasmesso un proprio atto di indirizzo, nel quale ha in primo luogo evidenziato che *“la normativa vigente – con particolare riferimento alle disposizioni della legge 481 del 1995 e a quelle del dPCM 20 luglio 2012 – ammetta la possibilità di introdurre sistemi di perequazione e anticipazione di importi anche nel comparto idrico”*. Il Governo ha inoltre evidenziato l'opportunità, *“ferma restando la piena autonomia di giudizio e valutazione”* dell'Autorità, di *“realizzare sistemi solidaristici di perequazione e anticipazione di importi a valere sulle tariffe del servizio idrico integrato anche su scala nazionale”*, ritenendo che la misura in discorso *“sia da destinare all'introduzione di una perequazione solidaristica tra i diversi ambiti territoriali ottimali presenti nelle diverse Regioni, al fine ultimo di tutelare gli utenti, con particolare attenzione alle fasce più deboli, consentire la realizzazione degli investimenti di cui il comparto ha assoluto bisogno e far fronte alle urgenti criticità finanziarie e di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario di gestioni in forte difficoltà, specialmente se esposte al rischio del fallimento, evenienza quest'ultima che finirebbe per generare ulteriori e maggiori costi a carico delle finanze pubbliche”*, formulando, altresì, all'Autorità l'indirizzo di *“individuare le soluzioni tecniche più idonee”*.

#### **Obiettivi dell'intervento dell'Autorità**

- 2.6 Facendo seguito agli indirizzi formulati dal Governo, con deliberazione 122/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la realizzazione di sistemi di perequazione a valere sulle tariffe del servizio idrico integrato anche su scala nazionale, esplicitando la necessità di introdurre misure di perequazione solidaristica tra i diversi ambiti territoriali ottimali presenti nelle varie Regioni, al fine ultimo di:
- tutelare gli utenti, con particolare attenzione alle fasce più deboli;
  - perseguire una progressiva *convergenza* fra le diverse aree del Paese, caratterizzate da situazioni gestionali e livelli di servizio estremamente differenti, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali.
- 2.7 La medesima deliberazione ha previsto che il procedimento in parola si concluda entro il termine del 31 dicembre 2015, fatti salvi i casi caratterizzati da urgenti criticità che richiedono l'introduzione tempestiva di misure di perequazione aventi natura anticipatoria, allo scopo di:
- consentire la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari dai soggetti competenti;

- far fronte alle urgenti criticità finanziarie e di garanzia delle condizioni efficienti per l'equilibrio economico-finanziario di gestioni in forte difficoltà, specialmente se esposte al rischio di *default*.
- 2.8 Con il successivo provvedimento 188/2015/R/IDR, l'Autorità - in presenza di una realtà gestionale (Abbanoa S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato della Sardegna) caratterizzata dalle criticità di cui al precedente alinea - ha previsto una misura urgente di perequazione avente natura anticipatoria, al fine di far fronte alle riscontrate difficoltà prospettate dall'operatore in questione, dal soggetto competente e dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- 2.9 L'intervento è stato condizionato all'adozione di specifiche e cogenti misure di ristrutturazione e efficientamento della gestione, da attuare in tempi definiti, promuovendo, altresì, la piena realizzazione del Piano di Ristrutturazione della medesima società, già positivamente verificato dalla Commissione Europea.
- 2.10 Inoltre - atteso che in occasione dell'adozione della deliberazione 188/2015/R/IDR non è stato possibile procedere all'effettuazione di una previa consultazione pubblica, ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, a causa delle specifiche ragioni di straordinaria urgenza riscontrate nel caso di specie - con la deliberazione in questione è stato previsto un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e proposte in ordine ai criteri e alle condizioni generali alla base della decisione adottata, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione dell'entità della componente tariffaria per la perequazione.
- 2.11 Nel presente documento, pertanto, l'Autorità sottopone a consultazione i propri orientamenti - ulteriori rispetto a quelli relativi ai criteri e alle condizioni generali per l'introduzione di urgenti misure di perequazione di cui alla richiamata deliberazione 188/2015/R/IDR, e rispetto ai quali possono essere presentate osservazioni e proposte fino al 24 maggio 2015 - in ordine a:
- gli aspetti che rilevano ai fini dell'ammissibilità alle misure programmate, ovvero delle *misure urgenti*, di perequazione;
  - le procedure da seguire per la richiesta degli strumenti perequativi e sulla durata delle misure in parola;
  - le condizioni per l'applicazione dei meccanismi perequativi in questione, individuando specifici e cogenti impegni, da adottare in tempi definiti e a pena di sospensione, esclusione e immediato avvio di procedure di recupero amministrativo di quanto erogato, tenuto conto dei sistemi di garanzia che saranno prospettati in una consultazione successiva;
  - le modalità per il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizionalità poste;

- il dimensionamento di una specifica componente tariffaria per la perequazione, da applicarsi su scala nazionale, secondo criteri di solidarietà, efficienza e efficacia.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q1.** *Ci sono ulteriori criticità che si ritiene utile siano affrontate attraverso l'adozione di misure di carattere perequativo? Motivare la risposta.*

### **3 Misure programmate di perequazione**

#### ***Ammissibilità***

- 3.1 L'Autorità è orientata a prevedere in primo luogo che possano accedere agli strumenti programmati di perequazione i soli soggetti gestori il cui affidamento risulti conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto legge 133/2014, e solo in presenza di accertate condizioni di disequilibrio economico-finanziario, tenendo conto di quanto previsto dal richiamato articolo 151 del decreto legislativo 152/2006.
- 3.2 Potranno dunque accedere alla perequazione in parola i soli soggetti che gestiscono tutte le fasi della filiera che compongono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, che risulti di dimensione non inferiore al territorio delle province o delle città metropolitane, e anche al fine di promuovere il superamento delle criticità emerse laddove un ridotto numero di Comuni, nonostante le prescrizioni date dai soggetti competenti, non abbia ancora provveduto alla consegna degli impianti al gestore unico.
- 3.3 L'Autorità è inoltre orientata a prevedere che, tramite le misure programmate di perequazione e previa motivata istanza dei soggetti interessati, nelle more della definizione di idonee frontiere di efficienza operativa per la determinazione dei costi riconosciuti prospettata nel procedimento avviato con deliberazione 374/2014/R/IDR, possano essere perseguite le seguenti finalità:
  - tutelare gli utenti, con particolare attenzione alle fasce più deboli. A tale scopo, potrebbe, a titolo esemplificativo, essere richiesto un sostegno per:
    - ✓ introdurre una fascia di consumi (la cui soglia massima sia almeno pari a quella che l'Autorità stabilirà a livello nazionale nell'ambito del procedimento 8/2015/R/IDR, avviato per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria) alla quale applicare un corrispettivo agevolato;
    - ✓ assicurare la fornitura alle utenze non disalimentabili - definite, ai sensi della deliberazione 87/2013/R/IDR, come quelle che svolgono attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di

cura e di riposo, carceri e scuole, centri operativi in cui sono presenti degenti - alle quali deve essere garantito un minimo vitale di risorsa;

- incentivare l'eventuale processo di aggregazione delle gestioni, in coerenza con la disciplina recata dall'articolo 7 del citato decreto Sblocca Italia per l'attivazione (ove non si fosse già provveduto) della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale. Potrebbe essere, dunque, presentata istanza di accesso alla perequazione per:
  - ✓ superare le difficoltà economiche in cui viene a trovarsi il nuovo gestore unico d'ambito;
  - ✓ sostenere il processo di convergenza tariffaria verso un'unica articolazione d'ambito, minimizzando l'impatto sugli utenti che, nell'assetto previgente, ricadevano in bacini tariffari caratterizzati da corrispettivi inferiori;
- superare criticità legate a elevati consumi di energia elettrica, riconducibili a peculiari condizioni orografiche e infrastrutturali del territorio;
- favorire l'ammodernamento delle infrastrutture idriche e l'adeguamento delle stesse agli *standard* fissati a livello europeo, superando eventuali criticità o pericoli ambientali;
- favorire - a fronte di un elevato scostamento tra l'*Unpaid ratio* (UR) a 24 mesi rilevato dall'operatore e il livello medio riscontrato per macroaree del territorio nazionale - il contenimento della morosità, nonché l'introduzione della garanzia di fornitura di un quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali per gli utenti morosi in condizioni di disagio economico.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q2.** *L'Autorità intende riconoscere la possibilità di accedere a eventuali misure programmate di perequazione ai soli soggetti gestori il cui affidamento risulti conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al principio di unicità della gestione introdotto dal decreto legge 133/2014, c.d.. "Decreto Sblocca Italia". Si condivide tale impostazione?*

**Q3.** *Si ritiene che debbano essere considerate ulteriori finalità che giustifichino il ricorso a misure programmate di perequazione? Motivare la risposta.*

- 3.4 Nel valutare l'ammissibilità alle misure programmate di perequazione, l'Autorità acquisirà inoltre tutti gli elementi necessari ad assicurare un'istruttoria completa e partecipata in ordine all'intervento in questione, richiedendo, in particolare di dettagliare:

- le *criticità* del contesto sociale e gestionale che rendono necessaria l'adozione del meccanismo perequativo, da valutare anche tenendo conto degli esiti di una analisi di *benchmarking* con i dati medi di settore. In particolare, in presenza di una gestione unica d'ambito di nuova costituzione, dovrà essere puntualmente descritto il percorso intrapreso per addivenire all'aggregazione delle gestioni preesistenti, descrivendone il relativo impatto sulla struttura dei costi operativi;
- gli *interventi*, anche di carattere strutturale, già avviati per superare le rappresentate criticità e per garantire la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q4.** *Si ritiene che ci siano ulteriori elementi di cui l'Autorità debba tener conto, nell'ambito dell'istruttoria partecipata per valutare l'ammissibilità alle misure programmate di perequazione? Motivare la risposta.*

#### ***Procedura e Tempistica***

- 3.5 L'Autorità è orientata a prevedere che, per accedere alle misure programmate di perequazione, debba essere presentata all'Autorità medesima istanza congiunta, motivata e documentata, da parte dell'Ente di governo dell'Ambito e del gestore, dopo aver sentito la Regione competente, la quale rende il proprio parere anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi pubblici regionali e alla coerenza tra le misure richieste e la pianificazione degli interventi a livello regionale, con particolare riferimento al superamento di eventuali procedure d'infrazione pendenti contro lo Stato italiano.
- 3.6 Per quanto concerne la tempistica, l'Autorità intende prevedere che la disciplina relativa alle misure programmate di perequazione divenga operativa dal 2016, a decorrere dall'entrata in vigore del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio<sup>4</sup>, e che la specifica istruttoria che verrà compiuta per le singole fattispecie tenga conto di tutti gli elementi conoscitivi ritenuti necessari, compresi quelli acquisiti nell'ambito delle verifiche compiute sulle predisposizioni tariffarie relative al nuovo ciclo di regolazione.
- 3.7 Inoltre, l'Autorità intende prevedere che le richiamate misure programmate di perequazione abbiano carattere temporalmente circoscritto, essendo finalizzate al superamento di specifiche criticità.
- 3.8 L'Autorità è inoltre orientata a prevedere un esplicito collegamento tra la durata richiesta per la validità della misura perequativa e le condizionalità poste,

<sup>4</sup> V. deliberazione 6/2015/R/IDR recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, con riunione del procedimento di cui alla deliberazione 374/2014/R/IDR e individuazione di un termine unico per la conclusione del procedimento".

soprattutto in termini di razionalizzazione degli oneri gestionali o ampiezza del fabbisogno di investimenti. A titolo esemplificativo, maggiore sarà l'entità o la durata dell'intervento richiesto, più elevati saranno i *target* di efficienza nel gestire o di efficacia nell'investire.

<p><b>Q5.</b> <i>Si condividono gli orientamenti relativi alla procedura e alla tempistica indicate? Motivare la risposta.</i></p>
--

### **Condizionalità**

3.9 In esito alla positiva conclusione dell'istruttoria compiuta ai fini dell'ammissibilità alle misure programmate di perequazione, l'Autorità quantificherà l'importo oggetto della misura, limitandone l'entità alla somma minima indispensabile al mantenimento dell'equilibrio economico della gestione, ovvero a garantire l'accessibilità alla risorsa idrica e la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali.

3.10 Inoltre, nell'intento di favorire l'adozione di misure tese alla razionalizzazione dei costi di gestione e al sostegno delle iniziative per l'introduzione di corrispettivi agevolati, l'Autorità è orientata a disporre l'osservanza - a pena di sospensione esclusione e immediato avvio di procedure di recupero amministrativo di quanto erogato, tenuto conto dei sistemi di garanzia che saranno prospettati in una consultazione successiva - delle condizioni di seguito esplicitate, la cui puntuale declinazione avverrà in sede di adozione della decisione relativa alle singole fattispecie:

- adozione, previa approvazione dell'Ente d'Ambito, di un'articolazione tariffaria che preveda l'aumento dell'ampiezza della fascia di consumi cui applicare una tariffa agevolata;
- accantonamento, per ciascuna annualità del periodo in cui si beneficia della misura perequativa, di un ammontare di risorse corrispondente all'*Y%* del valore dei "costi operativi" (*Opex*) riferiti all'ultimo anno di operatività del complesso delle gestioni preesistenti, fermo restando il fabbisogno minimo già previsto per la realizzazione degli interventi ritenuti prioritari per il territorio. Detto accantonamento costituirà un Fondo - eventualmente da vincolare presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico - volto a contribuire a rendere sostenibile per gli utenti il processo di convergenza tariffaria verso un'unica articolazione d'ambito;
- efficientamento nell'acquisto di energia e *energy efficiency* nei processi operativi;
- razionalizzazione nell'uso della risorsa, attraverso l'adozione di un programma puntuale di riduzione delle dispersioni idriche;
- miglioramento del processo per la gestione dei crediti, implementando procedure efficaci per il relativo recupero.

### **Spunti per la consultazione**

- Q6.** *Si condivide l'impostazione seguita per l'individuazione delle condizionalità a cui subordinare l'erogazione della misura programmata di perequazione? Motivare la risposta.*
- Q7.** *Appare condivisibile l'orientamento di prevedere la costituzione di un Fondo - eventualmente da vincolare presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico - destinato a rendere sostenibile per gli utenti il processo di convergenza tariffaria verso un'unica articolazione d'ambito? Ai fini della determinazione dell'importo da accantonare, rispetto a quali parametri appare adeguato commisurare la percentuale Y% del valore dei "costi operativi" (Opex) riferiti all'ultimo anno di operatività del complesso delle gestioni preesistenti?*
- Q8.** *L'introduzione di quali ulteriori condizioni si ritiene utile suggerire in un'ottica di tutela dell'utenza, razionalizzazione dei costi e sviluppo efficace delle attività del gestore?*

### **Monitoraggio e controllo**

- 3.11 Al fine di monitorare il corretto avanzamento degli interventi tesi al ripristino dell'equilibrio economico della gestione beneficiaria della misura di perequazione ovvero alla sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali - e valutare l'eventuale adozione delle citate misure di sospensione e recupero delle erogazioni - si intende prevedere che, su base semestrale, l'Ente d'Ambito - d'intesa con il gestore - presenti, all'Autorità, una Relazione recante (in coerenza con la pianificazione di ambito, nonché con gli atti che regolano i rapporti con l'utenza) l'elenco analitico delle attività avviate, l'esplicitazione delle relative tempistiche di attuazione e i corrispondenti effetti attesi, nonché l'attestazione del rispetto delle condizionalità poste.
- 3.12 In particolare si ritiene che la Relazione semestrale debba recare, tra i suoi contenuti minimi, il valore aggiornato dei seguenti dati e indicatori:
- *Consumo di energia elettrica e relativo costo;*
  - *Numero di addetti (distinguendoli per qualifica: dirigenti, quadri, impiegati, operai e collaboratori) e relativo costo;*
  - *Fatturato per addetto;*
  - *Fonti di finanziamento, distinguendo tra "mezzi propri" e "mezzi di terzi" e illustrando, in particolare, la struttura del debito<sup>5</sup>;*
  - *Days Sales Outstanding (DSO), ai fini della valutazione del tempo medio di incasso;*
  - *Unpaid ratio (UR) a 24 mesi<sup>6</sup>;*

---

<sup>5</sup> Specificazione di finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti obbligazionari, finanziamenti a breve termine - e indicazione dei relativi tasso applicato - altre passività consolidate e correnti, debiti tributari.

- *Numero di utenze considerate in condizioni di disagio economico, ovvero riconosciute quali soggetti “non disalimentabili”, e descrizione delle relative misure di sostegno intraprese;*
- *Perdite di rete<sup>7</sup>;*
- *Elenco degli interventi infrastrutturali compiuti per il superamento di eventuali procedure di infrazione europee.*

#### **Spunti per la consultazione**

**Q9.** *Quali ulteriori informazioni si suggerisce di prevedere tra i contenuti minimi della Relazione semestrale, ai fini dell’azione di monitoraggio e controllo da parte dell’Autorità?*

## **4 Misure urgenti di perequazione**

### ***Ammissibilità***

- 4.1 L’Autorità è orientata a prevedere in primo luogo che possano essere ammessi a misure urgenti di perequazione i soli soggetti gestori il cui affidamento risulti conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 7 del decreto 133/2014. Potranno dunque accedere alla perequazione in parola i soli soggetti che gestiscono tutte le fasi della filiera che compongono il servizio idrico integrato.
- 4.2 L’Autorità intende, inoltre, prevedere che possano essere ammessi ad accedere a misure urgenti di perequazione, avente natura di anticipazione di importi, i gestori per i quali ne venga fatta motivata istanza al fine di:
- far fronte ad urgenti criticità finanziarie e di garanzia dell’equilibrio finanziario - riscontrate tramite specifica e dettagliata istruttoria - tali da esporre la gestione al rischio di *default* e da mettere a repentaglio la continuità nell’erogazione di un servizio essenziale quale quello della fornitura idrica. Al riguardo, specifiche indicazioni provengono dalla Commissione Europea, la quale ha evidenziato come *“un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di*

<sup>6</sup> Ci si riferisce al valore aggiornato del “tasso di mancato incasso a 24 mesi” comunicato ai sensi della Determinazione 5/2014 – DSID e determinato secondo le definizioni riportate nel documento che accompagna la medesima determinazione recante *“Indicazione esplicativa dei dati e delle informazioni ai fini della regolazione della qualità commerciale e dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato”* (p.6).

<sup>7</sup> Ci si riferisce al valore aggiornato delle “perdite reali” comunicato ai sensi della Determinazione 5/2014 – DSID e determinato secondo le definizioni riportate nel documento che accompagna la medesima determinazione recante *“Indicazione esplicativa dei dati e delle informazioni ai fini della regolazione della qualità commerciale e dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato”* (p.10).

*contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno (...), la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo*"; la Commissione ha poi individuato, tra i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, *"la diminuzione del fatturato, (...), la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività"*<sup>8</sup>,

- realizzare gli investimenti ritenuti prioritari dai soggetti competenti, con particolare riferimento a quelli volti alla *"tutela dell'ambiente"*, intendendo tutti gli interventi tesi a *"porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali (...), a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio energetico"*<sup>9</sup>, con particolare riferimento agli interventi necessari per il superamento delle infrazioni comunitarie pendenti contro l'Italia.

4.3 Appare opportuno specificare che la realizzazione di investimenti prioritari viene considerata *solo in via provvisoria* tra le finalità che giustifichino l'eventuale ammissione alla misura urgente di perequazione, nelle more del completamento dell'*iter* parlamentare relativo al disegno di legge recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* (c.d. Collegato alla legge di stabilità 2014 – AS 1676), il quale all'articolo 42, prevede espressamente l'istituzione, presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per gli interventi prioritari finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale. Si precisa comunque che, trattandosi di regole destinate a fornire il necessario completamento al sistema regolatorio per il servizio idrico integrato, l'Autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni, procederà nella definizione delle misure ritenute necessarie, secondo la tempistica indicata al paragrafo 4.6.

---

<sup>8</sup> Cfr. Comunicazione COM(2004/C 244/02), avente ad oggetto: *"Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà"*.

<sup>9</sup> Cfr. Comunicazione COM(2014/C 200/01), avente ad oggetto: *"Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"*.

#### **Spunti per la consultazione**

- Q10.** *L’Autorità intende riconoscere la possibilità di accedere a eventuali misure di anticipazione finanziaria ai soli soggetti gestori il cui affidamento risulti conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al principio di unicità della gestione introdotto dal decreto legge 133/2014, c.d.. “Decreto Sblocca Italia”. Si condivide tale impostazione?*
- Q11.** *Si ritengono esaustive le definizioni proposte in ordine agli investimenti da realizzare per la tutela ambientale e alla situazione di difficoltà dell’impresa, rilevanti ai fini della valutazione di ammissibilità alla misura urgente di perequazione? Motivare la risposta.*
- Q12.** *Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori aspetti in ordine al ricorso a misure urgenti di perequazione? Motivare la risposta.*

4.4 Nel valutare l’ammissibilità alla misura urgente di perequazione, l’Autorità acquisirà tutti gli elementi necessari ad assicurare un’istruttoria completa e partecipata in ordine all’intervento di anticipazione in questione, richiedendo, tra l’altro, di dettagliare puntualmente:

- le urgenti *criticità* finanziarie tali da esporre la gestione al rischio di *default* e da mettere a repentaglio la continuità nell’erogazione di un servizio essenziale quale quello della fornitura idrica: la specificazione di taluni aspetti (quali, ad esempio, la condizione orografica e infrastrutturale del territorio gestito, la natura degli investimenti pianificati, il consumo di energia elettrica e il numero di addetti impiegati - nonché i relativi costi sostenuti - il tasso di morosità registrato, i tempi di pagamento e di incasso) appare, infatti, di fondamentale rilievo per la decisione che l’Autorità è chiamata ad adottare, anche tenendo conto degli esiti di una analisi di *benchmarking* con i dati medi di settore;
- gli *interventi strutturali* già intrapresi - ma non ancora sufficienti nel breve periodo - per superare le rappresentate criticità e finalizzati a migliorare le condizioni di efficienza ed efficacia della gestione, con conseguenti benefici a vantaggio dell’utenza;
- i contenuti di un *piano di ristrutturazione* volto, innanzi tutto, allo strutturale riequilibrio finanziario della gestione.

#### **Spunti per la consultazione**

- Q13.** *Si condivide l’impostazione dell’Autorità? Si ritiene che ci siano ulteriori elementi di cui l’Autorità debba tener conto, nell’ambito dell’istruttoria partecipata per valutare l’ammissibilità alla perequazione finanziaria? Motivare la risposta.*

#### **Procedura e Tempistica**

4.5 L’Autorità è orientata a prevedere che, per accedere alle misure urgenti di perequazione, debba essere presentata all’Autorità medesima istanza congiunta,

motivata e documentata, da parte dell'Ente di governo dell'Ambito e del gestore, dopo aver sentito la Regione competente, la quale rende il proprio parere anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi pubblici regionali e alla coerenza tra le misure richieste e la pianificazione degli interventi a livello regionale, con particolare riferimento al superamento di eventuali procedure d'infrazione pendenti contro lo Stato italiano .

- 4.6 Per quanto concerne la tempistica, l'Autorità è orientata a prevedere che la disciplina relativa alle misure urgenti di perequazione divenga operativa con l'entrata in vigore del relativo provvedimento generale, da adottarsi entro la fine dell'anno 2015.
- 4.7 Inoltre l'Autorità intende prevedere che, in coerenza con le disposizioni della deliberazione 188/2015/R/IDR, le misure urgenti di perequazione abbiano carattere temporalmente circoscritto, essendo finalizzate e subordinate al superamento di specifiche criticità finanziarie della gestione.
- 4.8 In analogia a quanto prospettato nel paragrafo 3.8, anche riguardo alle misure urgenti di perequazione l'Autorità è orientata a prevedere un esplicito collegamento tra la durata richiesta per la validità della misura perequativa e le condizionalità poste, soprattutto in termini di razionalizzazione degli oneri gestionali o ampiezza del fabbisogno di investimenti.

<p><b>Q14.</b> <i>Si condividono gli orientamenti relativi alla procedura e alla tempistica indicate? Motivare la risposta.</i></p>
---

#### **Condizionalità**

- 4.9 In esito alla positiva conclusione dell'istruttoria compiuta ai fini dell'ammissibilità alla misura urgente di perequazione, l'Autorità quantificherà l'importo oggetto di anticipazione, limitandone l'entità alla somma minima indispensabile per il superamento delle urgenti criticità sopra rappresentate, ovvero per la realizzazione degli investimenti strettamente necessari a tutelare l'ambiente e a garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate, con particolare riferimento al superamento delle procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia, e per assicurare la sostenibilità sociale dei corrispettivi applicati all'utenza.
- 4.10 Al fine di promuovere l'efficienza della gestione e la tutela degli utenti finali, nell'intento di incentivare l'adozione di misure tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite, l'Autorità è orientata a disporre l'osservanza - a pena di esclusione dall'anticipazione e immediato avvio di procedure di recupero amministrativo di quanto erogato, tenuto conto dei sistemi di garanzia che saranno prospettati in una consultazione successiva - delle condizioni di seguito esplicitate, la cui puntuale declinazione avverrà in sede di adozione della decisione relativa alle singole fattispecie:

- rideterminazione, ampliandola, della tempistica per la dilazione dei pagamenti eventualmente dovuti a titolo di conguagli per partite pregresse<sup>10</sup>, quantificate e approvate dal relativo soggetto competente, ai sensi degli articoli 31 e 32 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- miglioramento delle condizioni d'incasso, mediante l'implementazione di sistemi di misurazione efficienti e servizi commerciali più efficaci;
- a parità di perimetro delle attività svolte dal gestore, contenimento dei costi operativi tramite accantonamento, per ciascuna annualità del periodo interessato dal piano di restituzione dell'anticipazione in questione, di un ammontare di risorse corrispondente al X% del valore dei "costi operativi" (*Opex*) riconosciuto ammissibile ai fini della determinazione tariffaria per il 2014, fermo restando il fabbisogno minimo già previsto per la realizzazione degli interventi ritenuti prioritari per il territorio.

Detto accantonamento, conseguente all'efficientamento delle *performance* gestionali, costituirà un Fondo - eventualmente da vincolare presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico - volto a contribuire a garantire la restituzione alla medesima Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico delle somme anticipate, secondo le tempistiche e le modalità stabilite, ovvero sarà destinato a vantaggio dell'utenza (nel caso in cui le aspettative di incasso siano realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di risanamento del gestore).

L'X% rappresenta, pertanto, la percentuale stabilita dall'Autorità come obiettivo di recupero minimo dell'efficienza, la cui entità sarà commisurata all'importo complessivo della misura anticipatoria concessa e alla durata del relativo piano di rimborso. Conseguentemente, in ciascun anno  $t$  del piano di restituzione dell'anticipazione, i costi operativi,  $Opex^t$ , saranno determinati come segue:

$$Opex^t = Opex^{2014} (1 - X\%);$$

---

<sup>10</sup> Con l'espressione "partite pregresse" si intendono i conguagli, spettanti al soggetto gestore, maturati in periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, regolati dal D.M. 1° agosto 1996 e quantificati e approvati dagli Enti di governo dell'Ambito *ratione temporis* competenti. La presenza di conguagli tariffari *ex post* - che peraltro costituisce in generale, senza entrar nel merito della specifica quantificazione caso per caso, un elemento generale e fisiologico della regolazione tariffaria ispirata al principio del *full cost recovery*, inerente non solo al settore idrico ma anche ad altri servizi di pubblica utilità (come energia elettrica e gas) ed è coerente con i principi, confermati dal Giudice amministrativo (tra le più recenti cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenze 22 gennaio 2014 nn. 255 e 319; Tar Lombardia sez. II sent. 30 aprile 2014 n. 1118) e dalla letteratura scientifica, comunemente applicati nella prassi regolatoria internazionale - caratterizza, per la propria dimensione riscontrabile in alcuni contesti gestionali, il settore idrico, principalmente a causa delle mancate revisioni tariffarie verificatesi nel corso degli anni precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del comparto (dicembre 2011).

- per il periodo interessato dal piano di restituzione delle somme erogate, subordinazione dei pagamenti verso i soci - a qualunque titolo - del gestore beneficiario della misura anticipatoria, all'avvenuta verifica da parte di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico del rispetto delle scadenze previste dal piano di restituzione dell'anticipazione in parola, nonché della compatibilità dell'erogazione a favore dei soci con il piano di restituzione stesso, salvo specifica e motivata istanza trasmessa all'Autorità, da valutare anche tenendo conto delle esigenze di finanza pubblica dei soci medesimi.

#### **Spunti per la consultazione**

- Q15.** *Si condivide l'impostazione seguita per l'individuazione delle condizionalità a cui subordinare l'erogazione della misura anticipatoria? Motivare la risposta.*
- Q16.** *Appare condivisibile l'orientamento di prevedere il contenimento dei costi operativi tramite la costituzione di un Fondo (eventualmente da vincolare presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico) - derivante all'efficientamento delle performance gestionali - destinato a garantire il rimborso delle somme anticipate, ovvero a vantaggio dell'utenza? Si ritiene adeguato commisurare la percentuale di recupero minimo dell'efficienza (X%) - rispetto agli Opex<sup>2014</sup> - all'importo complessivo della misura anticipatoria concessa e alla durata del relativo piano di rimborso? Motivare la risposta.*
- Q17.** *L'introduzione di quali ulteriori condizioni si ritiene utile suggerire in un'ottica di tutela dell'utenza, razionalizzazione dei costi, risanamento e sviluppo efficace delle attività del gestore?*

#### **Monitoraggio e controllo**

- 4.11 Al fine di controllare il corretto avanzamento degli interventi tesi alla ristrutturazione della gestione beneficiaria della misura urgente di perequazione - e valutare l'eventuale adozione delle citate misure di sospensione e recupero delle erogazioni - si intende prevedere che, su base semestrale e fino all'avvenuta restituzione delle somme anticipate, l'Ente d'Ambito - d'intesa con il gestore - presenti, all'Autorità e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, una Relazione recante (in coerenza con la pianificazione di ambito, e in particolare con il Programma degli Interventi) l'elenco analitico delle attività avviate per la ristrutturazione della società, l'esplicitazione delle relative tempistiche di attuazione e i corrispondenti effetti attesi, nonché l'evoluzione della posizione finanziaria della gestione.
- 4.12 In particolare si ritiene che la Relazione semestrale debba recare, tra i suoi contenuti minimi, il valore aggiornato dei seguenti dati e indicatori:
- *Consumo di energia elettrica e relativo costo;*
  - *Numero di addetti (distinguendoli per qualifica: dirigenti, quadri, impiegati, operai e collaboratori) e relativo costo;*

- *Fatturato per addetto*;
- *Fonti di finanziamento*, distinguendo tra “mezzi propri” e “mezzi di terzi” e illustrando, in particolare, la struttura del debito<sup>11</sup>;
- *Days Sales Outstanding (DSO)*, ai fini della valutazione del tempo medio di incasso;
- *Unpaid ratio (UR)* a 24 mesi<sup>12</sup>;
- *Perdite di rete*<sup>13</sup>;
- *Numero di agglomerati non conformi alle previsioni di cui alla direttiva 91/271/CE* concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q18.** *Quali ulteriori indicatori economici e di performance si suggerisce di prevedere tra i contenuti minimi della Relazione semestrale, ai fini dell’azione di monitoraggio e controllo da parte dell’Autorità?*

## **5 Primi elementi per la definizione della componente tariffaria per la perequazione**

5.1 Alla luce degli indirizzi ricevuti dal Governo per l’introduzione di “*sistemi solidaristici di perequazione e anticipazione di importi a valere sulle tariffe del servizio idrico integrato anche su scala nazionale*”, l’Autorità intende prevedere una specifica componente tariffaria per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, in relazione alla quale nel presente paragrafo vengono illustrati primi elementi per il relativo dimensionamento.

5.2 Appare utile rammentare che la sola componente tariffaria attualmente istituita nel settore idrico è la componete UI1, introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/COM a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

<sup>11</sup> Specificazione di finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti obbligazionari, finanziamenti a breve termine - e indicazione dei relativi tasso applicato - altre passività consolidate e correnti, debiti tributari.

<sup>12</sup> Ci si riferisce al valore aggiornato del “tasso di mancato incasso a 24 mesi” comunicato ai sensi della Determinazione 5/2014 – DSID e determinato secondo le definizioni riportate nel documento che accompagna la medesima determinazione recante “Indicazione esplicativa dei dati e delle informazioni ai fini della regolazione della qualità commerciale e dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato” (p.6)

<sup>13</sup> Ci si riferisce al valore aggiornato delle “perdite reali” comunicato ai sensi della Determinazione 5/2014 – DSID e determinato secondo le definizioni riportate nel documento che accompagna la medesima determinazione recante “Indicazione esplicativa dei dati e delle informazioni ai fini della regolazione della qualità commerciale e dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato” (p.10).

verificatisi nel maggio del 2012. Con successiva deliberazione 529/2013/R/COM, si è provveduto ad aggiornare l'entità della componente tariffaria UI1, stabilendo per la medesima un valore pari a 0,4 centesimi di euro per metro cubo, a decorrere dal 1 gennaio 2014.

- 5.3 La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, nel relazionare all'Autorità in ordine al complessivo andamento del "conto UI1" (esplicitando versamenti ed erogazioni), ha fornito il riepilogo dei volumi complessivi dichiarati nell'annualità 2014 per il tramite della propria piattaforma informatica (TAV. I). Tale dato può essere assunto alla base delle valutazioni sul possibile dimensionamento della nuova componente tariffaria perequativa, pur tenendo conto delle omesse dichiarazioni da parte di un sottoinsieme dei soggetti obbligati<sup>14</sup> e ferme restando le conseguenze sanzionatorie e repressive in tali casi stabilite, ovvero considerando le previsioni che l'Autorità intende introdurre al riguardo nell'ambito della revisione delle condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario e di determinazione tariffaria d'ufficio.

*TAV. I - Volumi dichiarati, per l'anno 2014, alla CCSE*

SERVIZIO	VOLUMI DICHIARATI (Milioni mc)
Acquedotto	3,632,90
Fognatura	3.157,68
Depurazione	3.064,70
<b>Totale</b>	<b>9.855,28</b>

- 5.4 Per quanto attiene alla necessità di gettito che potrebbe derivare dalle misure di perequazione oggetto della presente consultazione, appare possibile ipotizzare che l'individuazione della medesima sia collegata ai fabbisogni riconducibili - limitatamente alla parte minima indispensabile, anche tenuto conto del contributo comunque richiesto al beneficiario della misura perequativa - agli aspetti di seguito enucleati:

- tutela delle fasce di utenti economicamente più deboli, mediante sistemi di agevolazioni di carattere nazionale;
- incentivazione dei processi di aggregazione per la costituzione delle gestioni uniche d'ambito tramite il sostegno ai percorsi di convergenza tariffaria, contendo l'impatto sull'utenza;
- sostegno agli investimenti ritenuti prioritari, con particolare riferimento al superamento delle infrazioni comunitarie;

<sup>14</sup> Si stima che i volumi fatturati e dichiarati bimestralmente dai gestori tramite il *DataEntry* della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico rappresentino circa il 70% dei volumi consumati. L'Autorità, nell'ambito delle verifiche ispettive condotte, ha compiuto specifici controlli in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla deliberazione 6/2013/R/COM e successive modificazioni.

- sostegno ai processi di riorganizzazione e risanamento delle gestioni in crisi, con ripristino della sostenibilità finanziaria degli operatori a rischio di *default*.
- 5.5 Si ritiene che la puntuale identificazione del fabbisogno relativo agli aspetti sopra menzionati e la correlata determinazione del valore da attribuire alla nuova componente tariffaria solidaristica di perequazione possano avvenire nell'ambito del procedimento avviato per l'introduzione del Metodo Tariffario Idrico.
- 5.6 Una ulteriore e specifica componente perequativa, destinata ad alimentare il Fondo di garanzia per gli interventi prioritari richiamato al paragrafo 4.3, potrà essere prevista nel caso in cui la previsione recata dall'articolo 42 del disegno di legge "Collegato alla legge di stabilità 2014" venisse confermata al termine del relativo *iter* legislativo<sup>15</sup>.

**Spunti per la consultazione**

- Q19.** *Si condividono le ipotesi assunte alla base del futuro dimensionamento della componente tariffaria perequativa? Motivare la risposta.*
- Q20.** *Si illustrino gli eventuali ulteriori elementi di cui si suggerisce di tener conto nella determinazione dell'entità della componente tariffaria per la perequazione.*
- Q21.** *Si ritiene condivisibile l'ipotesi di prevedere una componente tariffaria solidaristica per la perequazione e una eventuale ulteriore componente perequativa, destinata ad alimentare il Fondo di garanzia per gli interventi prioritari? Motivare la risposta.*

---

<sup>15</sup> In particolare, la richiamata disposizione prevede che detto Fondo venga "alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente".